



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0405(COD)

1.6.2012

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato
(COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

Relatore per parere: Sylvana Rapti

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Visto l'interesse comune nei confronti di un grande spazio democratico, stabile, prospero e pacifico intorno all'Europa, la politica europea di vicinato (PEV) si rivela fondamentale per la stabilità dei paesi limitrofi all'UE, contribuendo alla sicurezza e al progresso di tutti. Lo strumento europeo di vicinato, quale mezzo per attuare le politiche dell'UE nei confronti dei suoi vicini, dovrebbe basarsi su valori fondamentali come la democrazia e lo Stato di diritto, ma al tempo stesso dovrebbe fornire i mezzi per realizzare obiettivi specifici, come ad esempio la creazione di posti di lavoro e la garanzia della protezione sociale che prefigurano l'emancipazione e la crescita inclusiva di tali paesi. L'UE, nota a livello mondiale per il suo modello sociale, possiede un'esperienza unica da condividere e offrire.

Lo strumento europeo di vicinato deve essere rimodellato e fissare delle condizioni con maggiore efficacia rispetto allo strumento che lo ha preceduto, affinché l'assegnazione dei suoi fondi affronti adeguatamente e in modo flessibile l'evoluzione e le sfide storiche dei paesi partner. Se si intendono applicare le condizionalità e i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), occorre dare priorità al progresso delle questioni sociali in modo da rispecchiare la dignità e l'avanzamento concreto delle società.

Di conseguenza, si propone una serie di modifiche al regolamento in esame, che fissano gli obiettivi sociali quale presupposto per il sostegno finanziario, onde riflettere lo spirito e la lettera del trattato di Lisbona e, segnatamente, la sua nota clausola sociale (articolo 9 del TFUE, il quale stabilisce che "Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana").

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di

Emendamento

(3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di

uguaglianza e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

uguaglianza, ***i diritti sociali fondamentali con specifico riguardo ai diritti delle categorie vulnerabili*** e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Da quando è stata varata, la politica europea di vicinato ha notevolmente consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione.

Emendamento

(4) Da quando è stata varata, la politica europea di vicinato ha notevolmente consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione. ***Al tempo stesso, tenendo conto della crisi sociale e politica che ha coinvolto il Nordafrica nel 2011, e della conseguente situazione di instabilità che molti dei paesi interessati continuano ad affrontare, è necessario intensificare l'azione della politica di vicinato, specialmente per quanto riguarda i suoi obiettivi di sviluppo democratico.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.

Emendamento

(5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, ***l'occupazione, lo sviluppo del capitale umano, la protezione sociale*** e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile, ***con particolare attenzione al rafforzamento della società civile.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per *l'Unione* che per i suoi partner combinando, *in particolare*, i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato e altri ambiti di cooperazione.

Emendamento

(9) È inoltre importante incentivare e facilitare, *tra l'altro con il sostegno delle agenzie dell'Unione*, una cooperazione vantaggiosa sia per *l'UE* che per i suoi partner *soprattutto attraverso il coordinamento ottimale, anche in termini di efficienza, delle risorse fornite e* combinando i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato, *per i meccanismi di promozione e di monitoraggio dell'occupazione* e altri ambiti di cooperazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

Emendamento

(19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio *e con la massima trasparenza* le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari. *Essa dovrebbe inoltre definire in maniera chiara le priorità della politica europea di vicinato, stabilendo in questo modo i criteri per la*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) La parità di genere *e* la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

Emendamento

(21) La parità di genere, la lotta alle discriminazioni, ***la giustizia sociale, l'inclusione sociale e i diritti dei lavoratori*** devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.

Emendamento

(22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso ***e il dialogo sociale***, nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) L'Unione deve sostenere gli sforzi dei paesi partner volti a creare occupazione, a migliorare l'occupabilità, ad affrontare le questioni del mercato del

lavoro e sviluppare le politiche sociali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) L'Unione deve sostenere i paesi partner nell'elaborazione di leggi più rigorose in materia di lavoro onde proteggere i bambini da condizioni di lavoro illecite e nell'attuazione di misure immediate per estirpare il lavoro minorile illegale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quater) La cooperazione nell'ambito della mobilità circolare controllata, per garantire un flusso migratorio equo e contrastare la tratta e lo sfruttamento, è fondamentale tanto per l'Unione quanto per i suoi partner.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 quinquies) Fra gli obiettivi del regolamento in esame devono rientrare il rafforzamento della società civile e del dialogo con le parti sociali, così come il sostegno alla necessaria coesione strutturale in ambito economico, sociale e territoriale e il miglioramento

dell'istruzione nei paesi partner.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;

Emendamento

(a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, **la giustizia sociale**, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, **la libertà dei media**, il buon governo e **la trasparenza procedurale**, lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali, **e il rafforzamento del dialogo sociale**;

Emendamento 13

Proposta di risoluzione

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(a bis) creare posti di lavoro dignitosi e sostenibili, promuovere la protezione sociale, migliorare in modo adeguato la qualità e le politiche del lavoro inclusi i programmi di istruzione e formazione, tutelare i diritti dei lavoratori, affrontare gli abusi nel mercato del lavoro, sollecitando i paesi partner a ratificare tutte le principali convenzioni sul lavoro e a recepirle nelle disposizioni legislative nazionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;

Emendamento

(b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione, **con un sostegno speciale alle piccole e medie imprese**, e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso **gli investimenti sociali**, il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo e investimento in ambito istituzionale, specialmente nelle interconnessioni **e nello sviluppo delle competenze professionali. È fondamentale, tuttavia, che l'integrazione economica non generi una situazione di concorrenza sleale nel mercato interno;**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;

Emendamento

(c) creare i presupposti, **conformemente alle disposizioni legislative**, per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali, **comprese iniziative per lo scambio di studenti e apprendisti prevedendo un adeguato sostegno finanziario;**

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo

Emendamento

(d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo

sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

sostenibile e inclusivo e la riduzione *e prevenzione* della povertà, *della disoccupazione e dell'esclusione sociale, prestando particolare attenzione alle categorie vulnerabili*, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale *sostenibile*, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

Emendamento

(e) promuovere *la consapevolezza e la tolleranza culturale, etnica e religiosa*, le misure per la creazione di fiducia, *il controllo della migrazione clandestina per non esporre i migranti al rischio, tra l'altro, di comportamenti illegali e di condizioni di vita precarie* e le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) assicurare la competitività economica dell'Unione europea e dei suoi paesi partner includendo i progetti e le procedure più adatti alle PMI, aiutandole così a integrarsi meglio nel mercato interno dell'Unione europea;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) coordinare il sostegno dell'UE a favore delle PMI e promuovere il commercio tra le PMI dei paesi partner e dell'Unione; incoraggiare lo sviluppo di progetti e investimenti delle PMI nei paesi partner, liberando in questo modo le risorse necessarie per promuovere la cooperazione transnazionale;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE, ***incluse le relazioni delle agenzie dell'Unione***, sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, ***a bis***) d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, ***il quadro normativo per le questioni relative alla protezione sociale***, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione, ***la qualità dell'occupazione, lo sviluppo del capitale umano, i livelli di***

poverità, la distribuzione del reddito, il rispetto dei diritti umani e dei diritti delle minoranze, l'indipendenza della magistratura e l'obbligo per le parti sociali e la società civile di partecipare al dialogo sociale e il loro diritto a essere consultate prima del varo di nuove norme.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.

Emendamento

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento, *e sono collegati in modo attivo agli strumenti e alle politiche interne esistenti dell'Unione in materia di infrastrutture, energia, trasporto, TIC, politiche occupazionali e sociali, migrazione, istruzione, cultura, ricerca e innovazione.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi

Emendamento

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi

di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani *e sociali*, delle libertà fondamentali *e della giustizia sociale*, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

PROCEDURA

Titolo	Istituzione di uno strumento europeo di vicinato	
Riferimenti	COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 17.1.2012	
Relatore per parere Nomina	Sylvana Rapti 19.1.2012	
Esame in commissione	24.4.2012	30.5.2012
Approvazione	31.5.2012	
Esito della votazione finale	+: 31	–: 1
	0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ádám Kósa, Jean Lambert, Thomas Mann, Csaba Óry, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Inês Cristina Zuber	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sergio Gutiérrez Prieto, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor	
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jens Nilsson	